



COMUNE DI LENOLA

Provincia di Latina

Medaglia d'oro al Merito Civile

SERVIZI: TRIBUTI E PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 26.06.2026

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI BONUS TARI

Visto di compatibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 9, c.1 lett.a) punto 2, D.L. 78/2009, convertito con Legge n. 109/2009.

Lenola, 26.06.2026

Il Responsabile del Servizio
f.to Fernando Magnafico

Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria art. 153 d.lgs 267 del 18.08.2000

Lenola, 26.06.2026


Il Responsabile dei Servizi
Finanziari e di Ragioneria
f.to (Dott.ssa Assunta ROSATO)

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 26 GIU. 2026
(Registro n. 746)

Il Messo Comunale
Addetto alla Pubblicazione
f.to (Immacolata FASOLO)

Per copia conforme all'originale

Lenola, 26.06.2026



Il Responsabile del Servizio
Fernando Magnafico

Fernando Magnafico

**IL SINDACO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visti:

- Il Decreto Legge n. 124 del 26/10/2019 il quale stabilisce che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n° 24 del 21/01/2025 con il quale viene adottato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in condizioni economico-sociali disagiate. Per l'anno 2025 l'accesso al Bonus è riconosciuto ai nuclei famigliari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530,00 euro, elevato a 20.000,00 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico. A decorrere dal 1° gennaio 2026 il predetto importo di € 9.530,00 è stato incrementato a € 9.796,00;

Visti:

- Il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028, approvato con deliberazione C.C. n.4 del 11/02/2026;
- Il Bilancio di Previsione 2026/2028, approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 11/02/2026;

Vista la delibera n. 386/2023/R/RIF con cui l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) istituisce, sul prelievo per la tassa rifiuti due nuove voci di entrata di natura perequativa, a decorrere dal 01/01/2024, aggiuntive, rispetto al documento di riscossione TARI:

- a. La componente UR1, pari a 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
- b. La componente UR2, pari a 1,50 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti per eventuali eventi eccezionali e calamitosi.

Vista la Delibera n° 133/2025/R/RIF con cui l'autorità ARERA:

- a. Avvia il procedimento per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate in attuazione dell'art. 54-bis del decreto-legge 124/2019 e del D.P.C.M. n. 24 del 21/01/2025;
- b. Istituisce la componente UR3a con decorrenza 01 gennaio 2025 per la copertura delle agevolazioni previste per i beneficiari del bonus sociale per i rifiuti nella misura di euro 6,00 ad utenza domestica e non domestica che alimenterà il fondo denominato Conto UR3a;

Richiamata la delibera ARERA n. 355/2025/R/Rif (come modificata con deliberazione 584/2025) e relativo allegato A-TUBR Testo unico bonus rifiuti, con la quale sono state disposte le modalità applicative per l'erogazione del Bonus Sociale Rifiuti;

Ravvisato che le componenti di cui sopra devono essere riversate alla medesima Autorità per il tramite della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), con le modalità e le tempistiche dalla stessa definite con le richiamate delibere n° 386/2023/R/RIF, n° 133/2025/R/RIF e n° 355/2025/R/RIF;

Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 13/SEZAUT/2025/QMIG dell'11/07/2025 ad oggetto "Trattamento contabile delle componenti perequative TARI da riversare a cassa servizi energetici e ambientale per la gestione dei rifiuti raccolti in mare" che evidenzia che:

- Le componenti perequative TARI devono essere contabilizzate quali entrate correnti del Titolo III°, con separata evidenziazione rispetto alla TARI;
- Il relativo accertamento è effettuato secondo il principio della competenza finanziaria potenziata;
- L'obbligo di riversamento a CSEA configura una spesa corrente da imputare all'esercizio successivo (a+1), non riconducibile alle partite di giro;
- Le corrispondenti risorse devono essere accantonate nel risultato di amministrazione, a presidio del potenziale obbligo di riversamento;

Ricordato:

- Che il Bonus Sociale Rifiuti è uno sconto del 25% applicato alla TARI ed è riconosciuto automaticamente agli utenti che risultino in stato di disagio economico (attestato dall'ISEE) e siano titolari di un'utenza domestica;
- Che il primo anno di applicazione del Bonus è il 2025 con applicazione alla Tari 2026 della riduzione prevista, sulla base delle attestazioni ISEE 2025 dei potenziali beneficiari;

Dato altresì atto che il bonus viene gestito sulla piattaforma SGate, a cui l'INPS invia l'elenco dei potenziali beneficiari;

Visto l'elenco dei beneficiari di cui trattasi reso disponibile dalla piattaforma SGATE, per le successive azioni e procedure di competenza, previste dalla relativa normativa

Considerato che il G.T.R.U. (Gestione dell'Attività di Gestione Tariffe e Rapporto con gli Utenti) territorialmente competente (nel caso di questo Ente, coincidente con il Comune di Lenola), deve provvedere alle opportune verifiche previste dall'art. 7 del suddetto allegato A), compresa la regolarità dei pagamenti dei potenziali beneficiari al fine di un'eventuale compensazione da parte del Gestore;

Visto l'elenco dei beneficiari del bonus sociale rifiuti (Allegato A non soggetto a pubblicazione nel rispetto della protezione dei dati personali di cui alla vigente normativa in materia) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, messo a disposizione tramite la piattaforma SGate, relativo all'anno 2025, da erogare nel 2026;

Ritenuto pertanto di procedere ad assegnare l'agevolazione/sconto TARI alle utenze domestiche identificate nell'elenco di cui all'allegato A, per un ammontare complessivo di €10.276,15;

Viste le deliberazioni n. 363/2021/R/Rif del 03/08/2021, n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 e da ultimo la deliberazione 397/2025/R/RIF del 05/08/2025 con la quale l'Autorità ha avviato il terzo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-3, valido dal 2026 al 2029, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie relative al ciclo integrato dei rifiuti urbani;

Dato atto che l'art. 1 comma 677 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) modifica, in modo strutturale, le tempistiche di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) rifiuti, delle tariffe e del Regolamento TARI, posticipando il termine ordinario dal 30 aprile al 31 luglio (articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15);

Considerato altresì che la deliberazione ARERA 355/2025/R/rif prevede all'articolo 10 di riconoscere le agevolazioni ai soggetti beneficiari del bonus di cui al primo flusso SGate entro il 30 giugno 2026 e di cui al secondo flusso entro il 30 settembre 2026;

Ritenuto dover procedere entro il 30/06/2026 all'erogazione del bonus TARI con rimessa diretta nell'attesa della predisposizione ed approvazione del nuovo PEF per la gestione dei rifiuti come validato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR-3) e delle nuove tariffe per l'anno 2026, da approvarsi entro il 31 luglio 2026;

Dato atto che successivamente alla deliberazione delle nuove tariffe per l'anno 2026, da effettuarsi entro il 31/07/2026 come da normativa sopra citata, si procederà all'invio degli avvisi di pagamento per l'anno 2026;

Ritenuto opportuno disporre l'agevolazione mediante rimessa diretta con emissione di assegno circolare ;

Atteso che nell'adozione del presente atto la scrivente:

- Non incorre in alcuna delle cause d'incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- non si trova in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, e in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

DETERMINA

1. Di prendere atto che si provvede al riconoscimento del bonus rifiuti ARERA per l'anno 2025 finanziato dalla componente perequativa UR3 2025 ai beneficiari individuati in relazione al valore dell'ISEE riferimento all'anno 2025, come in premessa specificato per l'importo complessivo di €10.276,15 ai soggetti individuati nell'allegato A;
2. Di dare atto che si provvederà alle dovute regolazioni contabili concernenti le agevolazioni concesse ai beneficiari individuati ai sensi delle vigenti norme in materia per l'anno 2025 ai nuclei familiari disagiati, finanziate dalla componente perequativa UR3,a con imputazione al capitolo BONUS TARI - UR3 9851 - codice 01.04-1.04.02.02.999 bilancio 2026;
3. Di dare atto che ai sensi del Dlgs 33/2013 ed in particolare dell'art. 26, gli importi del Bonus TARI 2025 per ciascun beneficiario sono inferiori ai 1.000 euro;